

COMUNE DI FERRAZZANO PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Regolamento gestione diretta delle entrate comunali

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Scopo ed efficacia del regolamento
- Art. 3 Definizione di entrate
- Art. 4 Aliquote e tariffe

TITOLO II CONTROLLO DELLE POSIZIONI E APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- Art. 5 Gestione diretta delle entrate
- Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali
- Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 Attività di controllo
- Art. 9 Agevolazioni
- Art. 10 Collaborazione con i cittadini

TITOLO III ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- Art. 11 Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 12 Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 13 Contenzioso tributario
- Art. 14 Sistema sanzionatorio
- Art. 15 Autotutela
- Art. 16 Ravvedimento operoso

TITOLO IV RISCOSSIONE

- Art. 17 Riscossione
- Art. 18 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 19 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- Art. 20 Rimborsi
- Art. 21 Compensazioni
- Art. 22 Interessi
- Art. 23 Crediti di modesta entità

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta delle entrate di competenza comunale. In particolare l'ente locale intende gestire direttamente la riscossione delle seguenti entrate:
- Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con D.L. n. 201/2011 e s.m.i.,
- TAssa sui Servizi Indivisibili (TASI), introdotta dalla L. n. 147/2013 e s.m.i.,(per la parte di accertamento)
- TAssa sui RIfiuti (TARI), disciplinata dalla L. n. 147/2013 e s.m.i.,
- Canone fornitura acqua
- 2. Le disposizioni contenute attengono alle procedure e modalità di gestione relativamente alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alle modalità di riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, comprendendo anche il contenzioso ed i rimborsi.
- 3. Non sono oggetto del presente regolamento l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, di competenza dello Stato.

Art. 2 Scopo ed efficacia del regolamento

- 1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa.
- 2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
- 3. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 3 Definizione di entrate

- 1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e tutte le altre entrate di competenza del Comune.
- 2. Sono invece esclusi i trasferimenti provenienti da qualsiasi altro ente pubblico o privato.

Art. 4 Aliquote e tariffe

- 1. L'ente impositore stabilisce, con apposita delibera di Consiglio Comunale, dove la normativa in materia non prevede diversamente, le aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali, nel rispetto dei limiti pervisti dalla legge.
- 2. Per le altre entrate le tariffe ed i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente.
- 3. Le deliberazioni che stabiliscono le aliquote e le tariffe, devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 488, salvo diversa previsione normativa.
- 4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
- 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, le deliberazioni che approvano le tariffe e le aliquote afferenti alle entrate tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine di cui al comma 3, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ad eccezione delle entrate avente una specifica disciplina in tale ambito.
- 6. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi fissati per l'anno precedente, salvo espressa deroga prevista dal legislatore.

TITOLO II CONTROLLO DELLE POSIZIONI E APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 5 Gestione diretta delle entrate

- 1. La gestione delle diverse entrate avviene in forma diretta ed è realizzata con obiettivi di economicità, efficienza, efficacia ed equità.
- 2. In alternativa alla gestione diretta delle entrate comunali è possibile usufruire delle modalità di gestione previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e d integrazioni.
- 3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
- 4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali

- 1. In materia di tributi locali la normativa vigente prevede la nomina della figura del funzionario responsabile di ogni tributo, da nominarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 2. Tale funzionario è responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza
- 3. L'individuazione del funzionario responsabile è eseguita in relazione alla qualifica ed alla esperienza professionale, capacità ed attitudine, nonché titolo di studio.
- 4. Il funzionario responsabile in particolare si preoccupa:
- a) delle attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, attività di riscossione, fornire informazioni ai contribuenti, controllare i contribuenti, provvedere alla liquidazione, all'accertamento, nonché all'applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) di apporre il visto sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva (non essendo più obbligatorio il visto di esecutorietà);
- c) di sottoscrivere gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno:
- d) di curare il contenzioso tributario;
- e) di disporre i rimborsi;
- f) nell'ipotesi di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'agente della riscossione concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi e/o regolamento necessaria per l'applicazione del tributo.
- 5. In caso di affidamento a terzi dell'attività di riscossione, approvato in conformità alla normativa vigente, tutte le funzioni ed attività di gestione, faranno capo alla medesima società.

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

- 1. I responsabili dei servizi ai quali sono affidate le entrate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie.
- 2. L'ente può individuare un funzionario responsabile anche con riferimento alle entrate patrimoniali.

Art. 8 Attività di controllo delle entrate

- 1. Nell'ambito della gestione diretta, gli uffici comunali provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge, dai regolamenti comunali.
- 2. In riferimento all'attività di controllo l'ufficio o l'eventuale soggetto gestore invita il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo e per l'integrazione delle banche dati disponibili.

Art. 9 Agevolazioni

- 1. I criteri da adottare per stabilire riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati con apposita delibera di Consiglio Comunale ovvero sono contenuti negli specifici regolamenti comunali di applicazione.
- 2. Qualora le disposizioni vigenti prevedano l'applicazione di agevolazioni, queste sono immediatamente adottabili.
- 3. Nell'ipotesi in cui si intenda applicare riduzioni e/o agevolazioni agli enti del terzo settore, deve esserne data specifica indicazione nel regolamento per l'applicazione della specifica entrata comunale.

Art. 10 Collaborazione con i cittadini

- 1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
- 2. L'attività di controllo deve avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.

TITOLO III ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 11 Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

- 1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure, nonché a criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- 2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è predisposto secondo le specifiche previsioni di legge e con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 (allegato al presente regolamento).
- 3. La comunicazione dell'atto di accertamento per omesso/tardivo/parziale versamento, ovvero l'atto di liquidazione, deve essere notificata al contribuente in conformità alle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto di quanto eventualmente indicato nei regolamenti comunali afferenti.
- 4. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, sono ripetibili sulla base delle specifiche previsioni di legge.
- 5. La notifica al contribuente dell'avviso motivato, avviene, con le modalità di legge, ossia mediante:
 - raccomandata A/R con cartolina bianca, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e D.M. 1/10/2008,
 - raccomandata A/R con busta verde, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 890/82,
 - messi notificatori, ai sensi dell'art. 1, comma da 158 a 160 della Legge n. 296/2006,
 - ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 137 e seguenti del c.p.c,
 - p.e.c. per i soggetti obbligati ad averla, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, come modificato dal D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
- 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, il Comune notifica al contribuente la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o i parziali o ritardati versamenti, gli accertamenti d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 7. Entro i predetti termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 Accertamento delle entrate non tributarie

- 1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:
- individuare il debitore (persona fisica o giuridica),
- determinare l'ammontare del credito,
- fissare la scadenza,
- indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
- 2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio".
- 3. Il predetto responsabile provvede a predisporre l'idonea documentazione verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
- 4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni.

Art. 13 Contenzioso tributario

- 1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario.
- 2. A tal fine il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente; il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
- 3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 14 Sistema sanzionatorio

- 1. L'applicazione delle sanzioni, nell'ipotesi di accertamento di violazioni alle disposizioni in materia di fiscalità locale, sono determinate e graduate in conformità con i criteri ed i principi dettati dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa con la precisazione del termine entro il quale il contribuente può eventualmente presentare ricorso.
- 3. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo o che non arrechino pregiudizio all'attività di accertamento e che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Art. 15 Autotutela

- 1. Il responsabile del Servizio, cui è affidata la gestione del tributo e/o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla rettifica anche parziale dei propri atti, qualora emerga che questi siano illegittimi e/o contengano errori manifesti.
- 2. Oltre all'annullamento di cui al precedente comma, il responsabile del servizio può procedere alla revoca quando rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
- 3. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve darne comunicazione al soggetto interessato.
- 4. Al fine di valutare l'opportunità di esercitare l'autotutela, il responsabile del Servizio è tenuto a verificare le criticità che potrebbero emergere in caso di contenzioso, stimando il grado di probabilità di soccombenza, nonché il costo della difesa e tutti i costi accessori.
- 5. L'istituto dell'autotutela non è obbligatorio e rappresenta comunque una discrezionalità a disposizione del responsabile del servizio.

6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 16 Ravvedimento operoso

- 1. Nello spirito di tutela dell'affidamento, nonché nell'ottica di rapporti con il contribuente/utente improntati al principio di collaborazione e buona fede, gli uffici promuovono l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
- 2. Al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali, con il presente regolamento si intende dare applicazione a tutte le fattispecie che consentono di contenere la misura delle sanzioni a carico del contribuente.

TITOLO IV RISCOSSIONE

Art. 17 Riscossione

- 1. La riscossione delle entrate dell'ente, sia tributarie che non tributarie può essere effettuata tramite tutte le modalità consentite dalla normativa vigente nell'ambito delle singole entrate.
- 2. Specifici regolamenti possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
- 3. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 18 Crediti inesigibili o di difficile riscossione ¹

- 1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
- 2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, fino al compimento del termine di prescrizione.

${\bf Art.~19^{~2}}$ Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

- 1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti non tributari di incerta riscossione.
- 2. In tema di transazioni si applicano le disposizioni in materia di contabilità pubblica, in ordine alla modalità di contabilizzazione di tali crediti ed alla revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 20 Rimborsi

- 1. Il rimborso di entrate di natura tributaria può essere disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente ovvero d'ufficio, se direttamente riscontrato.
- 2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento da parte del contribuente/utente.

¹ Concordare la stesura di questo articolo con il responsabile del servizio finanziario.

² Vedi nota precedente.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 21 Compensazioni

- 1. Il contribuente/utente, nei termini di versamento del tributo o dell'entrata non tributaria, può detrarre dalla quota dovuta, eventuali eccedenze di versamento a carico dello stesso contribuente/utente, anche con riferimento ad anni d'imposta diversi.
- 2. La compensazione è tuttavia limitata allo stesso tributo o alla medesima entrata versata in eccesso.
- 3. La compensazione dovrà essere richiesta mediante presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di un'apposta dichiarazione con si indicano i seguenti dati:
- generalità e codice fiscale del contribuente/utente,
- tributo/entrata dovuta, al lordo della compensazione,
- esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta
- dichiarazione di non aver chiesto il rimborso degli importi da compensare o eventuale istanza con cui era stato richiesto ed alla quale si rinuncia.
- 4. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo/entrata dovuta, la differenza può essere oggetto di altra compensazione.

Art. 22 Interessi

- 1. La misura annua degli interessi a credito del Comune è determinata nella misura del tasso di interesse legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 23 Crediti di modesta entità

1. Relativamente ai crediti di modesta entità si applicano i limiti minimi previsti dai diversi regolamenti tributari dell'Ente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.